

	Ente Codice N. 11101 COMUNE DI SOLARO Provincia di Milano	Sigla C.C.	Numero 23	Data 28-04-2023
	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023			

Convocazione Seduta

L'anno *duemilaventitre* addì *ventotto* del mese di *aprile*, alle ore **20:00**, Solaro e presso la Villa Comunale Borromeo si è riunito il Consiglio Comunale – convocato con le modalità previste del vigente regolamento – in adunanza ordinaria.

Il Sig. *NILDE MORETTI* assume la Presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^a convocazione.

Il Segretario Generale Sig. *Sandra D'Agostino* provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza ai sensi del Regolamento Comunale dichiara aperta la seduta e, con l'assenso dei consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i signori:

I Consiglieri presenti per la disamina dell'atto in oggetto risultano dal seguente prospetto:

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
MORETTI NILDE	P		PESSOTTO SONIA LUCIA	P	
BERETTA MONICA	P		PIURI CARLA MANUELA	A	
CARONNO CHRISTIAN	P		RANIERI ALESSANDRO	P	
DIAGNE AWA	A		TALPO CHRISTIAN	P	
GAMBARINI FAUSTO	P		VOLPI GRETA	P	
MORELLI GIANFRANCO	A		PUZZELLO ALFREDO	P	
NASTA SERENA	P		VIADANI EROS	P	
NOBILE EMANUELA	P		BINETTI GIUSEPPE	A	
PANETTI DAVIDE LUCIO MICHELE	P				

In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n° 13, assenti n° 4.

L'Assessore esterno *CASTELNOVO MAURIZIO LUIGI* risulta P (P=presente, A=assente) al presente punto dell'ordine del giorno senza diritto di voto.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma 775, del Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, della la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"* e di conseguenza i termini ad esso collegati tra cui l'approvazione del PEF TARI, le tariffe e i regolamenti della TARI;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif relativa alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;

- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

VISTO il Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 22 del 28/04/2023;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 06/05/2022 ad oggetto: “**TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025**” il quale espone per il 2023 un costo complessivo di €

1.322.199,00 (TOTALE QUADRO TARIFFARIO **€.1.299.204,00** di cui **€.890.220,00** per Costi Variabili ed **€.408.284,00** per Costi Fissi);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 193 del 15.12.2022 ad oggetto: “**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2023**”;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

CONSIDERATO CHE

- dal 01/01/2023 è' partita ufficialmente la raccolta del rifiuto indifferenziato con il contenitore munito di tag, primo passo vero per arrivare alla tariffa puntuale, cioè il metodo che ad oggi ci permette di pagare la TARI in maniera più equa possibile e soprattutto ci avvicina sempre di più al principio "chi inquina paga";
- il contenitore è univocamente abbinato all’utenza di riferimento;
- per l’anno 2023 si prevede il seguente numero minimo di svuotamenti compreso per le utenze domestiche;

Tabella svuotamenti minimi utenze domestiche compresi nelle tariffa			
utenza domestica		Litri	Numero svuotamenti
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	200,00	5
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	240,00	6
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	320,00	8
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	360,00	9
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	400,00	10
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	440,00	11

- che gli eventuali svuotamenti oltre agli svuotamenti minimi compresi corrispondono a € 0.543402/LT;
- per quanto concerne le utenze non domestiche nel primo anno di attivazione e comunque fintanto che l’Ente non abbia acquisito i dati necessari alla corretta definizione dei coefficienti suddetti, non si applicano svuotamenti minimi.

CONSIDERATO inoltre di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2023:

- Prima rata: 16/10/2023
- Seconda rata: 16/12/2023

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/10/2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, secondo cui: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali ... e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, così come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, conv. in Legge 28 giugno 2019 n. 58 e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile Servizi Finanziari previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 10

Contrari n. /

Astenuti n. 3 (Gambarini, Viadani, Puzzello)

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023, come risultanti dall'allegato prospetto (**Tariffe di riferimento per utenze**), determinate in base al Piano Economico Finanziario 2022-2025, approvato con propria precedente deliberazione n. 27 del 06/05/2022;

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

<i>Tariffa utenza domestica</i>	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
---------------------------------	--------------------------	------------------------------

1 .1	Comp. 1	0,305170	37,794759
1 .2	Comp. 2	0,358574	88,187773
1 .3	Comp. 3	0,400535	113,384279
1 .4	Comp. 4	0,434867	138,580786
1 .5	Comp. 5	0,469199	182,674672
1 .6	Comp. 6	0,495901	214,170306

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

<i>Tariffa utenza non domestica</i>		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,373100	0,799749
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,334119	0,712504
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0,490041	1,048398
2 .6	Esposizioni, autosaloni	0,284001	0,613626
2 .8	Alberghi senza ristorante	0,601414	1,291232
2 .11	Uffici, agenzie	0,846435	1,810342
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,339688	0,731407
2 .13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,785180	1,679474
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,002358	2,149145
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ombrelli e antiquariato	0,462198	0,990235

2 .16	Banchi di mercato beni durevoli	0,991220	2,120063
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,824161	1,762357
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulica	0,573571	1,233068
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,785180	1,672203
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,512316	1,094929
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,606983	1,295594
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,101741	6,640829
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	2,700798	5,784370
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	2,205188	4,717068
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e generi alimentari	1,124868	2,406519
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,992727	8,544233
2 .29	Banchi di mercato generi alimentari	3,853510	8,256323
2 .30	Discoteche night club	1,063613	2,280013

3) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023

Prima rata: 16/10/2023

Seconda rata: 16/12/2023

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.10.2023;

4) **DI INVIARE**, per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, così come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, conv. in Legge 28 giugno 2019 n. 58.

Quindi

Con voti:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 10

Contrari n. /

Astenuti n. 3 (Gambarini, Viadani, Puzzello)

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

- Atto di mero indirizzo
- Atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
- Altro atto

PARERE TECNICO – Servizio RAGIONERIA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sia sulla **regolarità tecnica**, sia sulle regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Solaro, 19-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Davide Barollo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Note :

Solaro, 19-04-2023

Il Responsabile del Servizio finanziario
Davide Barollo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Talpo Christian

Il Segretario Comunale
Sandra D'Agostino

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi del 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Addì _____

Il Segretario Comunale
Sandra D'Agostino

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.18 agosto 2000 , n.267. _____

Addì _____

Il Segretario Comunale
Sandra D'Agostino